



Il sottotetto di un edificio se la proprietà non è indicata nel titolo si considera comune solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale

Il testo integrale¹

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2012 n. 12840

Per gli ermellini l'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione ex articolo 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.

Sorrento, 23 luglio 2012.

Avv. Renato D'Isa

¹ Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/07/sottotetto-in-proprieta-esclusiva-se-non-dedicato-ai-servizi-condominiali.html>